

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **Michele BENEDETTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dr. Antonella NARDINI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e s.m. il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **04/10/2017** al **19/10/2017**.

Ampezzo, 04/10/2017

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Giulia COLLE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

addì 04/10/2017

Il Funzionario Incaricato



COPIA

N° 32 del Reg. Del

COMUNE DI AMPEZZO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del **30/09/2017**

OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **settembre** convocato per le ore **11.00**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
BENEDETTI Michele	Sindaco	Si	
DI CENTA Lorena	Consigliere	Si	
DE LUCA Valentina	Consigliere	Si	
PETRIS Carlo	Consigliere	Si	
ADAMI Aurelio	Consigliere	Si	
SPANGARO Michele	Consigliere		No
BENEDETTI Erika	Consigliere		No
TROIERO Romeo	Consigliere	Si	
DE MONTE Alessandro	Consigliere		No
TROIERO Fabio	Consigliere	Si	
TONIZZO Vanessa	Consigliere	Si	
STRAZZABOSCHI Osvaldo	Consigliere		No
PETRIS Emy	Consigliere	Si	
		9	4

Delibera immediatamente eseguibile
Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Assiste il Segretario comunale Sig. **dr. Antonella NARDINI**.

Assume la presidenza il Sig. **Michele BENEDETTI** nella sua qualità di **Sindaco**.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare.

Illustra l'argomento l'assessore al bilancio De Luca Valentina che espone la relazione tecnica predisposta dagli uffici competenti e, dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Atteso che l'art. 24 dello stesso D. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int. stabilisce che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2,):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato atto che la ricognizione è atto obbligatorio e, per i Comuni, costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, adottato dal Sindaco ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Il provvedimento di ricognizione dovrà essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15». La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Atteso che, assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire “entro

un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24, comma 4);

Considerato che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e succ. mod. ed int., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti assegnati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c 1, del D. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

Precisato che alla data del 23.09.2016 il Comune possedeva la partecipazione di CARNIACQUE S-P.A. (società che gestiva il Servizio Idrico Integrato), rispetto alla quale è già stata attuata alla data del 31 dicembre 2016 la fusione per incorporazione in CAFC S.P.A., società che il CATO, per l'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, ha individuato quale affidatario unico "in house providing" del Servizio Idrico Integrato;

Dato atto che, pertanto, le misure di razionalizzazione sono già state effettuate per quanto riguarda la cessata Società CARNIACQUE S.P.A.;

Dato atto, inoltre, che, a seguito della incorporazione di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017 questo Comune detiene la partecipazione societaria di CAFC S.P.A., affidataria del Servizio Idrico Integrato, società che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta dal Comune;

Ribadito che, ai sensi del sopra citato art. 24 del T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi volte in attuazione della normativa sopra citata in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;

Viste le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche emanate dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 luglio 2017;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti di data 27/09/2017, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti //, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto sopra;
- 2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ampezzo alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che non sussistono partecipazioni da alienare;
- 4) di incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) di dare atto che dal primo gennaio 2017 questo Comune detiene inoltre la partecipazione societaria in CAFC S.P.A., affidataria del Servizio Idrico Integrato, che verrà inclusa nella prossima procedura di analisi e verifica periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P.;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione alle Società partecipate dal Comune;
- 7) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso lo specifico applicativo "Partecipazioni";
- 8) di disporre altresì che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente, con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti //, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.